

## TORNATA DEL 23 MARZO 1870.

PRESIDENZA CASATI.

**Sommario** — *Omaggi* — *Giuramento dei Senatori Cipriani, Rossi, Jacini* — *Seguito della discussione sul progetto di legge per lo scioglimento dei vincoli feudali nelle province Venete e di Mantova.* — *Osservazioni e proposte del Senatore De Foresta in appoggio dell'emendamento Poggi* — *Domanda del Relatore cui risponde il Senatore Poggi* — *Mozione d'ordine del Relatore* — *Avvertenza del Senatore Chiesi* — *Dichiarazioni del Senatore Miraglia* — *Osservazioni dei Senatori Chiesi e Mameli sull'emendamento Poggi* — *Proposta di chiusura del Senatore San Martino cui rispondono il Relatore e il Senatore Luizi* — *Opposizioni del Senatore Farina* — *È approvata la proposta San Martino* — *Dichiarazioni del Senatore Poggi circa i sotto-emendamenti del Senatore De Foresta.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio ed il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* da lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Fanno omaggio al Senato:

Il prof. Camillo Giussani, de'suoi *Cenni storici economico-statistici nella provincia del Friuli*;

Il Prefetto di Treviso degli *Atti di quel Consiglio provinciale dell'anno 1869.*

**Presidente.** Essendo nelle sale del Senato il sig. Senatore Cipriani, prego i Senatori Griffoli e Marzucchi a introdurlo nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'Aula il Senatore Cipriani presta il giuramento nella consueta formula).

Essendo pure presente il Senatore Rossi, prego i Senatori Costantini e Michiel a volerlo introdurre per la prestazione del giuramento.

(Introdotta il Senatore Rossi presta il giuramento).

Trovandosi parimenti presente il Senatore Jacini, prego i signori Taverna e Imperiali ad introdurlo.

(Il Senatore Jacini, introdotto nell'Aula, presta il giuramento).

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LO SCIOGLIMENTO DEI VINCOLI FEUDALI NELLE PROVINCE VENETE E MANTOVANA.**

L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge per lo scioglimento dei

vincoli feudali nelle province Venete e di Mantova. Siamo ancora alla discussione dell'art. 6 e dell'emendamento del sig. Senatore Poggi.

Rileggo l'art. 6.

« Art. 6. Colla presente legge non s'intenderà pregiudicato ai diritti di proprietà o d'altra natura acquistati da terzi sopra beni o prestazioni feudali.

Nei feudi di collazione Sovrana le disposizioni del paragrafo 4, N. 1 della legge Austriaca 17 dicembre 1862, si dichiarano applicabili alle pretese signorili ed alle pretese alla feudalità tanto dello Stato quanto dei vassalli o chiamati alla successione feudale.

Nei feudi privati avranno luogo le disposizioni dello stesso paragrafo 4, N. 2 della detta legge 17 dicembre 1862. »

Leggo l'emendamento del Senatore Poggi.

« Dalla pubblicazione della presente legge rimangono liberi da ogni pretesa feudale da parte di chicchessia i beni dei feudi di collazione Sovrana i quali si trovino come proprietà allodiale nelle mani dei terzi possessori, che di buona fede li abbiano acquistati come liberi in forza di un titolo legittimo e oneroso, o posseduti come liberi pel tempo necessario a prescrivere secondo le regole delle leggi civili generali. »

La parola è al Senatore De Foresta.

**Senatore De Foresta.** Signori Senatori, dopo il mirabile discorso fatto ieri dall'onorevole Ministro della Giustizia, io che già avevo prima chiesto la parola per ragionare nel senso istesso in cui egli ha così ben favellato, avrei volentieri rinunciato alla facoltà di parlare per timore di scemare con le disadorne mie parole l'effetto che credo avrà fatto in voi, o Signori, la dotta argomentazione di lui; ma in una questione

così grave mi è parso dovere delle persone, che se non altro per ragione d'ufficio si credono competenti nella materia, di manifestare almeno pubblicamente il loro voto e dirne i motivi, ed è ciò che vi domando il permesso di fare. Sarò brevissimo. Io comprendo che dopo così lunga discussione il Senato non possa più essere disposto a udire lunghi discorsi, nè io vorrei abusare della sua indulgenza.

Dichiaro adunque senza altri preamboli, che appoggio sostanzialmente l'emendamento proposto dal Senatore Poggi, con alcune modificazioni che io spero vorrà egli accettare.

Io non entrerò nè a esaminare nè a trattare le molte questioni lungamente e dottamente trattate nelle scorse sedute dalla maggioranza e dalla minoranza dell'Ufficio Centrale, e dagli altri illustri e dotti oratori che hanno preso parte nella discussione. Anzi senza voler menomamente censurare il loro operato, ciò che sarebbe vera temerità da parte mia e lontano dalla mia intenzione, io ho lamentato e lamento che siasi la discussione forse troppo allargata.

Le parole, o Signori, che scendono da questi stalli, volere o no, hanno sempre una grande influenza presso i tribunali; e quando io penso a ciò che si è affermato, cioè che sonovi tuttora 10 mila cause pendenti nelle provincie della Venezia e di Mantova intorno alle pretese feudali, delle quali noi ragioniamo, io temo molto che le nostre lunghe discussioni non possano avere per prima conseguenza, quella di fare un triste dono a quelle provincie prolungando e rendendo più intricate quelle tante liti, e forse anche di imbarazzare maggiormente i magistrati che hanno a giudicare.

Io avrei voluto che, nel trattare questa questione, gli onorevoli proopinanti si fossero meno ricordati di essere autorevoli e valenti giureconsulti e magistrati, e che avessero pensato maggiormente di essere legislatori.

Avrei voluto che la questione fosse stata trattata dal punto di vista dei legislatori, piuttosto che dal punto di vista giuridico.

Ho ammirata la grande e profonda dottrina che si è sfoggiata in quella discussione, ed ho molto imparato; ma, ripeto, avrei voluto che se ne fosse fatto a meno.

Adunque, ripeto che non entrerò nelle molte questioni trattate dai proopinanti; esaminerò la questione da un punto di vista più semplice, più pratico, e, mi sia concesso il dirlo, alla portata di tutti.

Io dico: siamo tutti d'accordo nel volere l'abolizione completa dei feudi nelle provincie della Venezia e di Mantova.

Tutti vogliamo liberare i possessori di quelle nobili provincie che, essendo state le ultime liberate dall'onta e dal danno del dominio straniero, ed a rientrare nella grande famiglia, hanno diritto al maggiore nostro interesse ed a tutte le nostre simpatie.

Tutti, ripeto, vogliamo raggiungere quanto più prontamente e quanto più completamente sia possibile il fine santissimo di dare la pace, la tranquillità e la sicurezza ai possessori dei beni in quelle provincie, come già il Parlamento fece per le provincie della Lombardia colla legge del 1861.

Come è adunque che in due anni non abbiamo potuto fare una legge per questo fine su cui conveniamo tutti? Come è che dopo una Relazione dell'Ufficio Centrale così sapiente, così chiara, così ammirevole, discutiamo da più di 8 giorni ed ancora non abbiamo potuto riescire ad intenderci ed a cadere d'accordo sulle disposizioni che devono condurre a questo fine?

Io penso, o Signori, che la causa unica sia un equivoco che ha dato corpo alle ombre e fatto travellere difficoltà, laddove non ve ne sono nè possono esservene.

Io domando cosa si opponga a che si possa dal Senato approvare la disposizione proposta dal Ministero, e già approvata dalla Camera elettiva nell'articolo 6° o l'emendamento che vi ha fatto l'onorevole Senatore Poggi?

Possiamo noi, io dico, possiamo noi fare una legge la quale contenga una disposizione, in forza della quale si tronchino sin d'ora tutte le ulteriori pretese dei feudatarii ed ogni vestigio che possa ancor servire di appiglio a molestare i proprietari, i possessori di beni in quelle provincie? Possiamo noi farlo modificando la legge del 17 dicembre 1862?

No, ci rispondono gli oppositori, e specialmente rispondeva nella seduta di ieri l'onorevole mio amico, Senatore Vigliani, il quale, con la alta intelligenza che lo distingue, capi benissimo dove stava il vero punto della questione, il nodo della controversia. Se si propone, egli diceva, la disposizione che fa oggetto dell'articolo 6° e dell'emendamento del Senatore Poggi come una legge interpretativa, io mi oppongo perchè credo che in questa materia non possiamo fare una legge interpretativa; se si propone quest'articolo ed il relativo emendamento del Senatore Poggi come una legge nuova, io credo che non si possa accettare per due motivi: perchè si viola il diritto di proprietà che deve essere sacro, e perchè si crea una prescrizione e si applica con effetto retroattivo, locchè nessun magistrato può tollerare. Ed egli vi ha dimostrato questi suoi concetti con una lucidità e di parole e di argomenti, che io ho ammirato, e di cui sarei stato sorpreso se già non avessi conosciuto quanta sia la sua lucidità e chiarezza di mente.

Io accetto quest'argomentazione come l'unica che credo sia possibile, come quella che avrei desiderato che fosse stata fatta solo tema delle nostre discussioni.

Sono lieto anzi tutto di dichiarare che concorro pienamente nell'avviso dell'onorevole proopinante, che in questa materia non possa farsi una legge interpretativa.

Io credo che facendo una legge interpretativa cadremmo nell'inconveniente, che egli con savie ed accconcie parole vi presentava; diremmo niente o diremmo troppo, vale a dire o non faremmo che la ripetizione della legge preesistente del 1862, ovvero sotto pretesto d'interpretazione ne altereremmo il senso e le parole, il che sarebbe illecito e pericoloso.

Quando il legislatore trova che una legge non è più conveniente, non provvede ai bisogni del tempo e delle circostanze, deve farne un'altra che abroghi o modifichi la prima, ma sotto pretesto di interpretazione il legislatore non deve dire che una legge precedente dica bianco quando dice nero.

Ciò facendo egli non farebbe che un abuso di forza contro del quale la coscienza pubblica si rivolterebbe, ed egli perderebbe il suo prestigio.

Io adunque convengo con l'onorevole preopinante che in questa materia non può farsi una legge interpretativa.

Veniamo ora agli altri due suoi obbietti. In questi non siamo d'accordo e in cui sta tutta la controversia.

Non si deve violare la proprietà, e chi ne dubita?

La proprietà è cosa sacra, e non sarà sicuramente in Senato, che mai possa sorgere una voce per attentare anche da lontano, al sacro diritto della proprietà che è il Palladio della società!

Ma è forse vero, che nel caso attuale ci possa essere pericolo di attentare alla proprietà? No, o Signori, per vedere se si sia attentato o no alla proprietà, conviene prima di tutto esaminare se esista questa proprietà. Ora è egli giustificato, può sostenersi che le ragioni feudali costituiscano un vero diritto di proprietà?

Ecco la questione, ed io sono persuaso che nessuno degli onorevoli preopinanti vorrà sostenere, che il feudatario con il solo suo titolo feudale, cioè per ciò che certi beni o ragioni facevano parte del feudo di cui venne investito, se ne possa dire legittimo proprietario quando il feudo più non esiste. Il feudatario, non ha più titolo, nè ragioni nè beni; è un illegittimo occupatore, il suo possesso è quello del predone, e come diceva ieri l'onorevole Ministro della Giustizia, è lo stesso come se si volesse per rispetto alla proprietà lasciare la cosa furtiva a quello che l'ha rubata.

Chi non sa, per poco sia versato nella storia, quale è l'origine dei feudi?

Non sono che tre le origini e le cause dei feudi, la conquista, la prepotenza e la soggezione volontaria.

La conquista non ha mai potuto attribuire dei diritti irrevocabili; figlia e conseguenza della forza, cessa questo diritto cessando la forza medesima. Il vincitore, secondo questo principio di diritto di conquista, assoggettava una provincia, si teneva padrone dei terreni e delle cose che in essa si contenevano, ma per tenerli fin tanto che era vincitore; se da vincitore diveniva vinto cedevano i suoi diritti e le sue pretese, e ciò che egli aveva fatto agli altri veniva fatto a lui.

La prepotenza, non ho bisogno di dire che non ha mai potuto creare un vero diritto. Essa è un fatto illecito le di cui conseguenze cessano cessando il fatto medesimo.

Finalmente la soggezione volontaria, che si andava acquistando su certe popolazioni coi raggiri o per passeggerie circostanze, non poteva neppure essa essere fondamento di un vero diritto, perchè la libertà è inalienabile.

Dunque è vano parlare di diritto di proprietà in quanto alle cose feudali.

E difatti, nè in Francia colla famosa legge del 4 agosto 1789, nè con veruna delle molte leggi che si sono fatte in Italia intorno ai feudi, nè infine con la legge che abbiamo fatta noi stessi nel 1861 per la Lombardia, si è mai creduto, che abolendo i feudi e le ragioni feudali si attentasse al diritto di proprietà e si dovesse dare una intennità qualunque ai feudatari.

Ma si diceva, badate che ai feudi sono talvolta anche uniti dei beni, che i feudatarii avevano acquistati a titolo oneroso; questi beni perchè uniti ai feudi è giusto che essi li perdano?

Ma Signori, questo è un diritto, nè la legge che stiamo discutendo, nè verun'altra, ha mai inteso di privarne i feudatari.

I Magistrati e Giureconsulti che seggono qui in Senato sanno benissimo che quand'anche la legge del 1789 in Francia avesse abolito interamente, senza veruna riserva i feudi e i diritti feudali, tuttavia quando è sorta questione tra un feudatario e un possessore di beni che spettassero al feudo, o di ragioni che il feudatario volesse esercitare, si è sempre cercato l'origine di queste ragioni e si è accolta la domanda del feudatario, tutta volta che egli ha potuto giustificare che le ragioni che intendeva di esercitare, che il fondo che voleva rivendicare, benchè unito al feudo erano però di origine privata. E quantunque non vi fosse una dichiarazione espressa nella legge, tuttavia nella giurisprudenza era ritenuto che non cadevano nella soppressione che le ragioni meramente feudali, e in varie leggi fattesi dopo in Italia si è poi lodevolmente aggiunto questa dichiarazione: cioè che era interdetto l'esercizio delle ragioni meramente feudali.

Dunque non sussiste che coll'art. 6° di questa legge e coll'emendamento del Senatore Poggi si attentati ai diritti di proprietà; no, Signori, i diritti di proprietà son rispettabili e sono rispettati, ma non si vuole che si esercitino più diritti che sono aboliti e che non costituiscono verun diritto.

Se non che debbo ancora aggiungere una sola parola per chiarire un altro equivoco.

Si è sempre parlato dagli oratori che hanno discorso nelle precedenti sedute e specialmente ieri dall'onorevole Senatore Vigliani, si è parlato, dico, di rivendicazione di beni, ed al sentire queste parole si crederrebbe che non si tratti d'altro che di beni stabili,

che si vogliono spogliare i feudatari dei loro beni, ma questo è un errore: può darsi che fra le pretese feudali vi siano dei beni stabili, ma la maggior parte, e il più sovente, non si tratta che di prestazioni in natura od in denaro, che i feudatari pretendono dai possessori dei beni in virtù del loro titolo feudale, e lo scopo principale di questo articolo è appunto quello di far cessare l'esercizio di queste pretese.

Ciò detto veniamo al secondo obbietto.

Si dice, ma cosa fate con questo articolo 6 della legge e coll'emendamento del Senatore Poggi? Voi create una prescrizione e l'applicate con effetto retro attivo, la qual cosa non si può, senza calpestare i grandi principii della non retroattività della legge.

Ma, o Signori, è forse ciò che noi facciamo? Tutt'altro. Singolare uso che si fa dei vocaboli! si accusa di esorbitanza, di violazione della giustizia e dei grandi principii della non retroattività delle leggi, una disposizione che rispetta anche forse soverchiamente quegli stessi principii e le pretese dei feudatari.

Intendiamoci; cosa fece il legislatore del 1862 e cosa facciamo noi ora?

La legge dice: Io abolisco tutti i feudi; non voglio più che i feudatari esercitino veruna pretesa feudale, ma questo divieto avrà luogo soltanto quanto ai beni acquistati fino a quest'oggi a titolo oneroso ed in buona fede e quanto a quegli altri posseduti pure da terzi bensì senza titolo, ma da un tempo per cui a termini delle leggi generali avrebbero i possessori acquistata la prescrizione.

Come dunque si può dire che si crea una prescrizione nuova e si applica con effetto retroattivo?

La parola prescrizione, o Signori, non è qui impiegata che come una data. È lo stesso come se la legislatura del 1862 avesse detto io abolisco i feudi e non voglio più che si esercitino a pretese feudali, ma faccio una restrizione a questa benefica disposizione per due categorie di possessori, per quelli che hanno acquistato in buona fede e con un titolo oneroso, e per coloro che posseggono da 30 anni.

Ecco cosa ha voluto dire ed ha detto la legge. La cosa è di tanta evidenza, che io crederei di far torto al Senato se volessi dimostrarla maggiormente.

Dunque il secondo obbietto è un vero equivoco e non altro.

Riassumendoti io dico: convengo coll'onorevole Senatore Vigliani che non si debba fare una legge interpretativa, ma avverto che appunto noi vogliamo fare e facciamo una legge nuova, e sostengo poi che possiamo farla questa legge nuova e che non violiamo menomamente il diritto di proprietà nè il principio della non retroattività supposto della legge.

Si è da ultimo invocata la legge del 5 dicembre 1861, e si è detto che non è conveniente che il Senato faccia nel 1870 per la Venezia e Mantova una legge diversa sulla stessa materia da quella che fu fatta nel 1861 per la Lombardia.

Io convengo in questa osservazione; io pure credo che sarebbe stato a desiderarsi, che la stessa norma che fu adottata per la Lombardia fosse stata intieramente seguita per le province della Venezia e di Mantova. Dirò di più: io mi sono meravigliato fino da quando ho veduto presentato il progetto di legge, che ha dato luogo a quello che ora è presentato in Senato e che in questi giorni abbiamo così lungamente discusso, non si fosse piuttosto estesa e pubblicata in dette province la legge del 5 dicembre 1861, ed ho detto tra me stesso: perchè mai invece di fare una legge nuova, non si è pensato di estendere la legge del 1861 alle province della Venezia e di Mantova?

Questo provvedimento sarebbe stato semplicissimo, e non avrebbe dato luogo a tante discussioni.

Due semplici articoli bastavano per provvedere, e si sarebbe provveduto bene e prontamente. Un primo articolo estendeva la legge del 5 dicembre 1861 alle province della Venezia e di Mantova, un secondo articolo dichiarava che da quel giorno era abrogata la legge del 17 dicembre 1862, salvi però e riservati i diritti legittimamente acquistati. Io non so perchè ciò non siasi fatto, nè voglio fare rimprovero a quelli che hanno pensato diversamente; essi avranno avuto i loro motivi, che io non giungerò a comprendere; ma appunto perchè non comprendo questi motivi, lasciatemi che io sia dolente che non siasi adottato questo partito.

Si dirà forse che non si è estesa puramente e semplicemente la legge del 5 dicembre 1861 alla Venezia ed alla provincia di Mantova perchè vi era tramezzo quella della 17 dicembre 1862, che vi fu pubblicata dal Governo Austriaco.

Ma era facile riservare i diritti già acquistati irrevocabilmente in forza di questa legge, in tutto il rimanente estendere ed applicare la legge del 1861, che era così giusta e così ben fatta e che è stata eseguita nella Lombardia senza suscitare quistioni, e sulle quali, se pur ne fu sollevata alcuna, i Tribunali hanno già stabilita la relativa giurisprudenza.

Ma quello che io dico, ora non è più che un vano desiderio; gli usi, le convenienze parlamentari, ed il punto a cui è giunta la discussione non permettono più di ritornare indietro. Io ne sono dolentissimo, lo ripeto, ma devo accettare la posizione che è ormai fatta.

Se non che uno dei dotti avversari dell'emendamento Poggi e del progetto ministeriale invocava quella legge stessa del 1861 per combattere l'articolo proposto dal Ministero ed il nostro emendamento.

Ma è egli vero che la legge del 1861 disponga diversamente di quanto si propone nell'art. 6, e nell'emendamento Poggi? Io non lo credo, anzi la legge del 1861, secondo me, aveva appunto messa la falce alla radice quanto a tutte le pretese feudali, nè aveva riservato che quanto Voi pure riservate con questa legge che discutiamo, i diritti, cioè, che non erano propriamente feudali, i diritti allodiali come enfiteusi

o prestazioni di natura enfiteutica. Il concetto della nostra legge attuale non è punto diverso da quello della legge del 1861: si aboliscono i feudi e s'interdice l'esercizio d'ogni azione e pretesa feudale; ma se un feudatario avesse annessi ai beni feudali beni allodiali e lo giustificasse, questi non gli sarebbero tolti certamente, nè gli sarebbe impedito di esercitare le relative azioni.

Mi rimane ancora a dire una parola per le modificazioni che io vorrei che fossero fatte all'emendamento del Senatore Poggi, senza le quali modificazioni forse non potrei accettare l'emendamento stesso, e preferirei acconciarmi al progetto del Ministero.

Due sono queste modificazioni.

Vorrei in primo luogo che fossero soppresse le parole « di collazione sovrana ».

Si dice nell'emendamento « dalla pubblicazione della presente legge rimangono liberi da ogni pretesa feudale da parte di chicchessia i beni di feudi di collazione Sovrana.... »

Queste due parole andrebbero soppresse.

Poi si continua dicendo: « I quali si trovino come proprietà allodiale nelle mani dei terzi possessori che di buona fede li abbiano acquistati come liberi in forza di un titolo legittimo e oneroso. »

Vorrei che invece di queste parole di un titolo legittimo e oneroso, si dicesse, in forza di atti tra vivi abili a trasferire il dominio.

Dirò i motivi della mia opinione. Comincio dall'ultima modificazione, perchè più semplice, e perchè sono sicuro che intorno a questa non incontrerò seria opposizione, e tanto meno da parte del proponente l'emendamento.

Si riservano qui i diritti acquisiti in forza di un titolo oneroso.

Ma io dico: per la stessa ragione per cui si rispettano i diritti acquisiti in forza di un titolo oneroso, si devono rispettare i diritti acquistati anche in forza di una donazione, quando vi siano i requisiti della buona fede e della legittimità dell'atto, diversamente avremmo due pesi e due misure per due diritti che sono entrambi rispettabili.

Gli atti onerosi sono sicuramente rispettabili; ma lo sono anche gli atti di donazione, poichè la più parte hanno per móvente una causa santissima, l'affetto, la riconoscenza, un futuro matrimonio: quindi parmi che dovrebbero essi pure venire rispettati.

E questo mio desiderio sarebbe raggiunto con quelle parole: *in forza di atti tra vivi abili a trasferire il dominio.*

Osservo inoltre che coll'aggiunta di queste parole, si toglie anche di mezzo le questioni, se non probabili, almeno possibili su quella parola *legittimamente*, poichè se l'emendamento fosse approvato con questo avverbio, temerei che si quistionasse ancora per sapere cosa si intenda per atto legittimo, se cioè si riferisca alla persona o alla forma.

L'altra modificazione che è la prima, è la più seria: quando l'on. Senatore Poggi mi fece l'onore di parlarmi del suo emendamento, me ne parlò in senso che esso troncasse anche la questione, se la disposizione dell'articolo 6 si dovesse anche applicare ai feudi spettanti ai vassalli, ossia a persone private, ed io ho accettato in questa persuasione, talmente che per meglio accentuare ed assicurare questo concetto si aggiunsero le parole *da parte di chicchessia*. Io mi appello su tutto ciò alla squisita liltà del Senatore Poggi.

Ora egli forse, con un fine lodevole, quello di ottenere più facilmente l'approvazione del suo emendamento, vi ha aggiunto le parole *di collazione sovrana*. Ma io prego l'onorevole Poggi, e faccio presente al Senato, che con ciò è annientata od almeno grandemente scemata la portata dell'emendamento.

Le 10 mila liti che ci si dice essere vertenti in quelle interessanti province si continuerebbero tuttora, e con questa legge noi avremmo fatto loro un ben piccolo dono.

Io spero dunque che i miei due sottoemendamenti verranno accettati dall'onorevole Senatore Poggi, ed in ogni caso approvati dal Senato.

**Presidente.** Dunque il Senatore De Foresta propone un sotto emendamento?

Lo prego a formularlo.

**Senatore De Foresta.** Se l'onorevole Signor Presidente me lo permette, manderò l'emendamento al lato del quale ho appunto messa questa modificazione.

**Presidente.** Voglia soltanto apporvi la sua firma.

**Senatore De Foresta.** Si sopprimono le parole sottolineate.

**Presidente.** Si sopprimono le parole *di collazione Sovrana....* Leggo l'emendamento con le varianti fattevi dall'onorevole Senatore De Foresta:

« Dalla pubblicazione della presente legge, rimangono liberi da ogni pretesa feudale da parte di chicchessia, i beni feudali i quali si trovino come proprietà allodiale nelle mani dei terzi possessori, che di buona fede li abbiano acquistati come liberi in forza di atti tra vivi abili a trasferire il dominio, o posseduti come liberi pel tempo necessario a prescrivere, secondo le regole delle leggi civili generali.

**Senatore Poggi.** Io mi riservo il diritto di parlare sul mio emendamento, quando sarà esaurita questa discussione.

**Presidente.** La parola è al signor Senatore Vigliani.

**Senatore Vigliani.** La cedo al Relatore della Commissione, riservandomi di fare, se occorrerà, qualche osservazione dopo di lui, per ciò che riguarda più particolarmente la risposta datami dal Signor Ministro Guardasigilli.

**Presidente.** Dunque la parola è al signor Senatore Musio.

**Senatore Musio. Relatore.** Io comincerò per pregare il signor Senatore Poggi che spieghi alquanto ciò che

si riserva di spiegare. Ormai questa discussione, diciamolo francamente, si è prolungata oltre il bisogno, perchè l'onorevole Poggi è venuto a toccare molte questioni. Abbia dunque egli la bontà di spiegarsi in qual senso, in qual modo, e fino a qual punto accetta il sotto emendamento dell'onorevole De Foresta. Riduciamo la questione ad un punto al quale si possa giungere utilmente, e che ogni giorno non si sia obbligati a tornare indietro. Ormai questa questione rimase come il fegato di Prometeo, risorge come la fenice dalle sue ceneri: si credeva già finita, ed oggi è nuovamente da capo.

Dunque prego l'onorevole Poggi che ci spieghi le sue idee, e ci faccia capire fino a qual punto accetta o non accetta il sotto emendamento del Senatore De Foresta.

Senatore **Poggi**. Domando la parola per una spiegazione.

**Presidente**. Se permette, la darei prima al signor Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi**. La cedo al sig. Senatore Poggi.

Senatore **Poggi**. Ho domandato la parola unicamente per dire al sig. Senatore Musio ed agli altri che sono oppositori al mio emendamento, al sotto emendamento del Senatore De Foresta ed a tutto ciò che contiene disposizioni favorevoli ai terzi possessori, che io mi sono spiegato abbastanza quando presentai il mio emendamento, e non credo di essere stato breve, come era nei desideri dell'onorevole De Foresta, il quale ha detto che la discussione si è protratta al di là del bisogno.

Io non mi credo in dovere di dare altre spiegazioni. Ho proposto un emendamento; il signor Senatore De Foresta che è autore di un altro emendamento, ha esposto il suo: quando verrà la volta di parlar l'ultimo, perchè questo diritto mi viene dal regolamento, dirò quello che credo.

**Presidente**. La parola spetterebbe ora all'onorevole Vigliani, che l'ha celuta all'onorevole Musio.

Senatore **Musio**, *Relatore*. In verità io veggio che se ci allontaniamo dal regolamento, ci troveremo sempre in questi casi di confusione e d'incaglio.

Il regolamento voleva che gli articoli di legge fossero discussi ordinatamente senza posporre la discussione. Ripeto che si volle non solamente in una sola, ma in molte altre discussioni amalgamare un discorso ad un altro.

Ora si venne a cadere nello stesso inconveniente. A termini del regolamento essendovi un emendamento ed un sotto emendamento, bisogna fare la discussione ordinata, bisognerebbe prima che si discutesse il sotto emendamento e poi che l'onorevole Poggi avesse la bontà di dire fin qui vengo, fin qui vado: allora si stabiliscono i termini di una discussione; ma altrimenti confesso che non so dove cominciare, non so dove finire.

L'onorevole Poggi dice, fino a un certo punto; ma

questo vuol dir niente perchè non ci è precisato un vero termine dove dobbiamo arrestarci; epperò io domando che sia osservato il regolamento.

**Presidente**. Non mi pare che si sia fatto nulla contro il regolamento. Io ho domandato all'onorevole Senatore Poggi se accettava o no il sottoemendamento. L'onorevole Poggi non ha voluto spiegarsi. Ora io nel seguito della discussione, poichè ci sono vari iscritti, metterò ai voti il primo comma dell'articolo sesto perchè su questo tutti sono d'accordo. Poi il secondo comma, e per questo c'è l'emendamento dell'onorevole Senatore Poggi.

Prima però di mettere ai voti l'emendamento, metterò il sotto emendamento, perchè dee precederlo.

Si farà dunque la discussione su questo sottoemendamento, il signor Senatore Poggi si spiegherà, e allora si avrà . . . .

Senatore **Chiesi**. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Senatore **Musio**, *Relatore*. Le osservazioni che ebbi l'onore di fare non le rivolsi al signor Presidente, io le rivolsi e le rivolgo unicamente al signor Senatore Poggi pregandolo di mettermi in grado di potere andare avanti in questa discussione. Colla sua riserva egli ci dice nulla e ci lascia nell'imbarazzo. Quando egli ci spieghi quali sono le sue idee, noi vedremo qual via si deve prendere nella discussione. Ci dica egli se si accosta all'idea del Senatore De Foresta, e si guadagnerà tempo: perchè non avremo più che a discutere un solo emendamento.

Io prego dunque nuovamente l'onorevole Poggi a volersi spiegare ed a facilitarci così la via che è ora imbarazzata.

Senatore **Poggi**. Non è punto imbarazzata.

**Presidente**. Ha la parola il Senatore Chiesi sull'ordine della discussione.

Senatore **Chiesi**. Le osservazioni dell'onorevole Senatore Musio sarebbero, a parer mio, giuste, se si trattasse ora di venire alla votazione dell'emendamento Poggi; ma siamo ancora, dirò così, alla discussione generale di quest'articolo. Si deve lasciare perciò esaurire la discussione generale, e quando verremo al punto della votazione, sarà allora il caso di domandare che l'onorevole Poggi si spieghi e dica se accetta o no il sotto emendamento del Senatore De Foresta, appunto perchè il sotto emendamento deve essere votato prima dell'emendamento. Ma finchè siamo nella discussione generale dell'articolo, io credo che l'onorevole Senatore Poggi sia nel pieno diritto di fare le sue riserve, e che si debba lasciare esaurire la discussione generale su quest'articolo, riservata, beninteso, al dotto Relatore Senatore Musio per ultimo la parola, come si usa fare per i Relatori.

Senatore **San Martino**. Allora io propongo la chiusura della discussione generale.

*Alcune Voci*. Ma non siamo nella discussione generale della legge.

**Presidente.** La parola spetterebbe ora di diritto al Senatore Vigliani.

Senatore **Vigliani.** Io credo conveniente, per l'ordine della discussione e per guadagnare tempo, di cedere la parola all'onorevole collega Miraglia. Io mi riservo di parlare per ultimo per rispondere alle cose che più particolarmente mi riguardano del discorso dell'onorevole Ministro.

**Presidente.** Ma prima dell'onorevole Miraglia sono iscritti altri Senatori.

Senatore **Vigliani.** Ma io cedo la mia parola all'onorevole Miraglia.

**Presidente.** Allora la parola è all'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore **Miraglia.** Ho domandato la parola non per fare un discorso, perchè giunto in questo momento, e non avendo avuto la fortuna di sentire ieri l'onorevole Guardasigilli e l'onorevole Senatore Vigliani, la valentia dei quali mi è troppo nota, non saprei in modo alcuno ricapitolare la splendida discussione da' medesimi fatta e molto bene accennata dell'onorevole De Foresta.

Ho dimandato la parola soltanto per dire che, se passasse l'emendamento dell'onorevole Senatore Poggi, rimarrebbe già in massima parte pregiudicato il lavoro dell'Ufficio Centrale per la legge, della quale sono Relatore, sulle decime delle province Meridionali.

Io venni appunto per ubbidire agli ordini del nostro signor Presidente, il quale intende mettere in discussione la legge in parola.

Dirò adunque che l'Ufficio Centrale nella discussione di quella legge importante partì da un solo principio.

La feudalità è morta, e abbiamo fondate ragioni di sperare che più non risorga.

Tutto ciò che sa di abuso feudale è stato dal legislatore colpito. Ma l'odio contro l'abborrita feudalità non si dee estendere alle cose che da abusi feudali non sono contaminate.

Ecco il principio da cui è partito l'Ufficio Centrale.

Ora, nell'emendamento dell'onorevole Poggi io veggio l'intervento del legislatore per consacrare un principio fatale al sacro diritto di proprietà. Coll'abolizione delle istituzioni feudali non si può dal legislatore sotto l'apparenza di dar la pace a migliaia di famiglie colpire con un tratto di penna diritti che anche nel rapporto de' terzi si riferiscono non ad abusi feudali, ma alla terra da feudale divenuta allodiale.

Questi diritti sono stati rispettati anche in tempi ne' quali l'edificio feudale crollava con entusiasmo per la recuperata libertà. Il legislatore altro non può fare che sottoporre a prescrizione abbreviata le azioni e le procedure, e sarebbe di pessimo esempio che un diritto esperibile si dichiarasse di già prescritto nel momento della promulgazione della legge.

Ecco perchè io ho voluto dire il mio voto motivato contro l'emendamento dell'onorevole Senatore Poggi,

perchè non posso abjurare le gloriose nostre tradizioni: mi posso ingannare, ma ho per me l'autorità di un secolo.

**Presidente.** La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi.** Chiedo la benevolenza del Senato per pochi momenti. Io non ne abuserò.

La vera questione fu posta ieri dall'onorevole signor Ministro. Non si tratta di dubbi e discrepanze sul punto dell'abolizione dei feudi; su ciò siamo tutti d'accordo con l'onorevole Senatore Poggi, che proclamò altamente che i feudi sono morti.

L'onorevole Senatore Musio si spinse più oltre, egli li condannò all'Inferno; ed io domando al Senatore Musio che non voglia evocare dall'Inferno lo spirito del feudalismo per tormentarne i possessori. La vera questione, il vero scopo di questa legge sta nella tutela da darsi ai possessori di beni già feudali.

Questo fu l'intendimento che ebbe la legge Austriaca 17 dicembre 1862.

Infatti, la Camera dei Signori aveva già respinto il progetto governativo, già approvato dalla Camera dei Deputati, per l'abolizione generale dei vincoli feudali in tutto l'Impero; ma però accettò una legge speciale abolitiva dei feudi nel Regno Lombardo Veneto appunto per venire in soccorso dei poveri possessori, i quali si trovavano in una condizione eccezionale veramente insopportabile, come dichiarava nel suo rapporto il Presidente Resti Ferrari, per le ragioni ampiamente svolte dagli oratori che hanno preso parte a questa discussione, e dall'onorevole Signor Ministro nello splendido discorso che abbiamo ieri ascoltato con ammirazione. Io ho preso la parola per rispondere ad alcune osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Vigliani.

L'unico motivo che lo trattiene dal venire in soccorso di questi possessori, è il timore, che la legge nostra abbia effetto retroattivo, e che violi diritti acquisiti. Egli proclamava il principio che la legge non può avere effetto retroattivo, non può toccare i diritti acquisiti, e che i giudizi pendenti non possono essere sottratti all'autorità e alla competenza del Potere Giudiziario.

Io rispetto grandemente l'autorità dell'onorevole Senatore Vigliani e come eminente Magistrato, e come uomo politico, ma mi permetto di contrapporre all'autorità sua quella dei legislatori romani.

La legge settima, *C. de legibus* che cosa stabilisce?

Essa stabilisce che le leggi e le costituzioni devono regolare i negozi futuri, e non i negozi passati, ma fa, o signori, un'eccezione: « Nisi nominatim et de praeterito tempore et adhuc pendentibus negotiis cautum sit. »

E non crediate che questo principio generale non abbia avuto applicazione nelle stesse leggi Romane.

Potrei citarvi molti esempi di disposizioni, le quali hanno guardato al passato, ed hanno toccato diritti quesiti; ma però mi permetta il Senato che due ne citi.

Nella legge unica *C. De contractibus Iudicum* erano proibiti i contratti tra gli amministratori e magistrati cogli abitanti delle provincie sottoposte alla loro amministrazione ed alla loro giurisdizione.

Ebbene, o Signori, questa disposizione non provvedeva solo al futuro, ma ancora al passato.

Ecco le parole della legge: « *Quae etiam ad praeterita negotia referri sancimus, nisi transactionibus vel iudicationibus sopita sint.* »

E ciò viene appunto in conferma di ciò che or ora vi diceva l'onorevole De Foresta: non basta che una pretesa sia promossa in via d'azione, per diventare un diritto acquisito, ma tale non diventa finchè non sia definita la questione con una transazione o con una sentenza passata in cosa giudicata.

Citerò ancora un altro esempio desunto dalla Novella Giustiniana 19, *De filiis ante dotalia instrumenta natis*.

Anche questa legge non si è contentata di provvedere al futuro: ha voluto guardare al passato, non ostante che potessero offendersi in qualche modo i diritti quesiti: « *Et in hanc quoque secundam nostram Constitutionem similiter adjecimus, oportere ejus legislationem et ad seniora referri tempora, exceptis illis causis, quas aut judicialis sententia, aut transactio terminavit.* »

Vedete dunque, Signori, che la sapienza dei giuriconsulti romani ha già sanzionato il principio, che anche le leggi possono guardare al passato, quando ciò sia espressamente dichiarato dal legislatore; e che anche le leggi possono in qualche modo toccare e violare i diritti quesiti, quando ragioni d'ordine pubblico e d'interesse generale impongono al legislatore la necessità e la convenienza di porre in non cale i privati interessi per servire ad un alto scopo di generale utilità.

Io mi limito a queste semplici osservazioni, le quali, spero, varranno a persuadere il Senato, che noi possiamo votare la proposta dell'onorevole Senatore Poggi senza mancare ai principii che il Senato ha più volte proclamati.

**Presidente.** La parola è al Senatore Mameli.

Senatore **Mameli.** Dopo le cose dette con tanto decoro ed esattezza dagli oratori che hanno ragionato nel senso mio, io posso essere brevissimo, e lo sono anche perchè non deve essere più oltre protratta la presente discussione.

Limitandomi perciò a poche osservazioni su qualche punto, che più ha fissato la mia attenzione, dirò anzi tutto, che nella applicazione del principio della non retroattività delle leggi mi è affatto nuova la distinzione fra dritti revocabili e non revocabili; poichè i dritti, quali sono, secondo la loro natura e secondo i patti, puri o condizionali, risolvibili o non risolvibili, la nuova legge deve rispettarli, e lasciarli come sono.

Il testo della legge 7 *de leg. et const.*: (*Cod. giustiniano*) dice in termini assoluti, « *leges et constitu-*

*tiones futuris certum est dare formam negotiis, non ad praeterita revocari.* » Questo sta scritto nel Codice del senso comune, e non ha bisogno di essere confermato da altra autorità. Il primo e più essenziale carattere di ogni legge è quello di essere giusta, e non lo sarebbe se si estendesse al passato.

Non si nega però, che in certi casi specialissimi che molto interessano l'ordine pubblico e sopra tutto la moralità, possa il legislatore altrimenti prescrivere. E di questa natura appunto sono i casi contemplati nella legge ultima cod. *de incestis et inutilibus nuptiis*, nella legge unica *de contractibus iudicum*, nella legge ultima *de pactis pignorum* dell'istesso Codice; ed a questi si può aggiungere anche quello del senatus-consulto maccedoniano.

Colla prima l'Imperatore Anastasio condannò e dichiarò senza effetto le nozze incestuose fra i più stretti congiunti, stigmatizzandole coi nomi di contubernio, e di nefando licenze. Si trattava dunque di sradicare un enorme abuso e scandalo, che era causa funesta di omicidii e di altre perturbazioni intollerabili nelle famiglie.

Nella seconda delle suddette leggi si trattava di mettere riparo alla corruzione dei giudici e dei Rettori delle città e delle provincie, non solo vietando loro di accettare donazioni, ma eziandio di comprare beni mobili ed immobili, e perfino di edificare case senza speciale permesso dell'Imperatore. Questa disposizione non solo dimostra a qual segno fossero arrivati gli abusi e le angherie, ma di più facilmente si comprende, che questa proibizione avea la sua radice in leggi anteriori, le quali certamente vietavano siffatte corruzioni ed angherie.

Colla terza, l'Imperatore Costantino voleva correggere l'iniquità del patto commissorio nei pegni e nelle ipoteche, che voi sapete essere quel patto, per cui non pagando il debitore nel termine stabilito, la cosa pignorata o il fondo ipotecato, il cui valore per l'ordinario eccede di gran lunga, anche del doppio e del triplo, la somma dovuta, passa nel pieno dominio dell'avaro creditore, patto in conseguenza enormemente usurario ed immorale.

Sebbene sia però abbastanza per sè stesso giustificato l'effetto di questa legge esteso anche al passato, non può dirsi tuttavia retroattivo, perciocchè l'usura, secondo le leggi romane, non era libera come ora è presso di noi, con quanto vantaggio ognun lo sa, ma limitata all'otto per cento (*asses*) per i negozianti o mercanti, al quattro per cento (*trientes*) per le persone illustri, al 6 per 100 (*semisses*) per le altre condizioni di persone. L'usura massima poi del 12 per cento che si diceva *centesima*, perchè in cento mesi uguagliava il capitale, non era permessa che in pochi casi, che non è ora d'uopo accennare. La legge adunque di Costantino era fondata sulle preesistenti disposizioni ristrettive della usura.

Queste medesime considerazioni si applicano anche

al *Senatus-consulto Macedoniano*, diretto a reprimere l'ingordigia di quei creditori, i quali fornivano somme ai figli di famiglia ad ingenti usure, che spesso duplicavano e triplicavano il capitale, temperate però alquanto dall'alea che i creditori correvano, qualora il mutuario premorisse al padre.

Ma queste disposizioni, e pochissime altre che possono trovarsi, sono eccezioni alla regola generale, che non si possono estendere da caso a caso.

Volete voi sapere con quanto rigore abbia il legislatore italiano, allo spirito del quale dobbiamo noi uniformarci, proceduto in questa materia? Eccovene la prova.

La legittimazione per susseguente matrimonio, secondo i principii del diritto civile e canonico, e la massima di tutti i supremi magistrati, operava retroattivamente, cioè risaliva al tempo della nascita del figlio naturale in virtù della finzione legale, per cui *retro ex justis nuptiis susceptus videbatur*.

Questo è stato corretto come esorbitante dal nostro Codice Civile, ove (all'articolo 195) è stabilito, che la legittimazione non produce a favore dei legittimati il suo effetto che dal giorno del matrimonio, se nell'atto del medesimo o anteriormente siano stati riconosciuti da ambedue i genitori, oppure dal giorno del riconoscimento, se questo è posteriore al matrimonio. In quanto poi ai legittimati per rescritto del principe, oltrechè la legittimazione non può avere luogo se vi sono figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio, è prescritto all'articolo 201 che questa legittimazione produce gli stessi affetti della legittimazione per *subsequens matrimonium*, ma soltanto dal giorno dell'ottenuto Decreto.

Ciò premesso, può egli ammettersi la proposta violazione della proprietà dei beni feudali e dei dritti alla medesima inerenti, anche già dedotti in giudizio, per un riguardo ai possessori di terre che non vogliono sottomettere a discussione i titoli del loro possesso, se pure ne hanno, e per di più senza alcun compenso?

Noi non vediamo alcuna ragione di utilità generale contemplata dallo Statuto; e fondati sull' articolo 29 del medesimo e sugli articoli 438, 439 del Codice civile, crediamo inammissibile siffatta proposta; e se vi fosse la pubblica utilità, non sarebbero adempite le altre condizioni ivi prescritte per la espropriazione.

Noi vogliamo lo scioglimento dei vincoli feudali, che nella origine hanno avuto la loro ragione di essere nell'ordine providenziale che governa il mondo, ma oggi non sono più del tempo.

Noi vogliamo la naturale conseguenza dello scioglimento di siffatti vincoli, che è quella di rendere liberi i beni, non già di trasferirne la proprietà in quelli che non vi hanno dritto; e vogliamo in fine lasciare intatte le private ragioni.

Lontani da ogni idea di reazione contro un sistema che ha passato la sua epoca, non vogliamo però che

alcuno ci ricordi la sentenza di Voltaire: che la storia delle umane idee è la storia delle esagerazioni, le quali spinte più oltre, possono, contro l'intenzione di tutti che qui sediamo, animati unicamente dallo spirito del bene, riuscire fatali ed irreparabili.

**Presidente.** La parola spetterebbe al signor Senatore Vigliani.

Senatore **Vigliani.** Non trovo che la questione sia abbastanza chiarita per parlare. Del resto, come ho già dichiarato, anche quando venga il mio turno molto probabilmente non prenderò la parola, o la prenderò forse per dire poche cose che mi possono particolarmente riguardare. Amo però di sentire che la questione si spieghi meglio e si ponga nei veri suoi termini, e per ora mi pare che questo non sia per anco avvenuto.

**Presidente.** Aveva chiesto la parola il signor Senatore Di San Martino.

Senatore **Di San Martino.** Ho chiesto la parola per domandare la chiusura della discussione. Da qualche tempo i discorsi dottissimi che udiamo, non modificano più l'opinione che ci siamo formata, e per conseguenza io credo che sia omai tempo di terminare la discussione generale, e di procedere alla discussione degli articoli.

**Presidente.** La parola è al signor Senatore Musio.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola contro la chiusura; non dirò che poche parole.

**Presidente.** Lasci parlare il Senatore Musio.

Senatore **Musio, Relatore.** Se l'onorevole San Martino crede che noi versiamo nella discussione generale della legge, e domanda la chiusura, io mi associo a lui, ma ritenga che noi siamo nella discussione di un articolo; quindi non è una discussione generale, come può aver detto qualcuno; tutt'al più si può dire discussione generale sopra un articolo.

Ora se si domanda anche la chiusura di questa discussione, se, come sempre, si riserva la parola al Relatore dopo la chiusura, io l'accetto.

**Presidente.** Anche dopo la chiusura è riservata la parola al Relatore. Ora do la parola al signor Senatore Lauzi contro la chiusura.

Senatore **Lauzi.** Io dico che la questione che si è, dirò così, combattuta sopra un campo di battaglia in tutti questi giorni, si è ravvivata, con altri argomenti, con nuove proposte oggi stesso, e basterebbe che io accennassi alle autorevoli parole del Senatore Miraglia, il quale ha potuto credere che si combattesse in un campo mentre si combatteva in un altro, giacchè non avevamo la fortuna di averlo presente alle discussioni degli scorsi giorni.

Il Senatore Miraglia ha detto: badate che è morto il feudalismo, tutte le esorbitanze del feudalismo sono morte.

No; sopravvivono due di queste esorbitanze del feudalismo: la imprescrittibilità e la presunzione di feudo.

Sono esorbitanze discendenti dal diritto feudale, e noi le combattiamo.

Dunque in questo noi siamo d'accordo.

Il Senatore Miraglia dice: la proprietà appartiene al diritto civile, non al diritto feudale. Vorreste voi privare questi vassalli dei diritti di proprietà? No, Signori. Non cerchiamo di privarli di tali diritti, ma considerando, appunto dal suo modo istesso di vedere, che questo godimento di beni feudali appartiene, ora che son cessate le esorbitanze feudali, al diritto civile, vogliamo che le esercitino in conformità di questo diritto, ma che subiscano ben anche le eccezioni del diritto privato. Questo è l'unico scopo pel quale hanno combattuto e l'onorevole Ministro che sostiene il suo progetto ministeriale, e l'onorevole Senatore Poggi e l'umilissimo Senatore che sono io.

**Presidente.** Essendo stata proposta la chiusura, domando se è appoggiata.

Senatore **Farina.** Scusi, ma parmi che non vi possa essere chiusura di discussione generale.

**Presidente.** S'intende la chiusura della discussione sull'articolo.

Senatore **Farina.** Allora domando la parola contro la chiusura.

**Presidente.** Ha già parlato il Senatore Lauzi contro la chiusura, ed il Regolamento si oppone che parlino due oratori su questo argomento.

Senatore **Farina.** Il Regolamento statuisce questo per le discussioni generali sugli interi progetti di legge, ma non conosco articolo del Regolamento che provveda nello stesso senso, intorno alla discussione degli articoli.

**Presidente.** Si è domandata la chiusura della discussione di questo articolo, il Senatore Lauzi ha già parlato contro la chiusura, se ella desidera di parlare ancora nello stesso senso, ha facoltà di parlare.

Senatore **Farina.** Io credo di dover parlare contro la chiusura della discussione, perchè credo vi siano ancor gravissime ragioni da addurre in sostegno della proposta fatta dall'onorevole Senatore Poggi e del sotto emendamento dell'onorevole Senatore De Foresta.

L'argomento principale che si adduce contro l'emendamento proposto dall'onorevole Poggi si è: che pregiudica i diritti acquisiti.

Ora, io non vedo da che cosa si vuol fare dipendere questo diritto acquistato? Non si vuol far dipendere nè da transazioni nè da sentenze. Si vuol far dipendere da che? Dalla citazione; dalla traduzione in giudizio fatta da una parte all'altra, o dalla incoazione della lite.

Ora, contro questo modo di dare effetto a citazioni, sta espressamente il disposto dell'art. 8 del Codice Austriaco in base al quale noi dobbiamo ora decidere, perchè è una legge che viene applicata in paesi dove è in vigore il Codice Austriaco. È una legge la quale decide degli effetti di un'altra legge che si applicava sotto l'imperio del Codice Austriaco.

Sotto l'imperio dell'articolo 8 del Codice Austriaco noi troviamo stabilito, che la citazione non decide niente, che non dà nessun diritto quesito, e non preclude l'adito alla legge posteriore di agire sulle cose che sono portate in giudizio, che è la tesi dell'onorevole Mameli e dell'Ufficio Centrale.

Che dice infatti l'articolo 8°?

« Al solo legislatore spetta d'interpretare la legge in modo per tutti obbligatorio. Tale interpretazione si applicherà a tutti i casi che sono ancora da decidersi a meno che il legislatore non aggiunga, che la sua interpretazione non debba riferirsi alla decisione di quelle cause che hanno per oggetto azioni intraprese e diritti domandati avanti l'interpretazione medesima ».

Se dunque la legge espressamente non dichiara che essa lascia intatte le pretese che sono state tradotte in giudizio; per un fatto naturale si estende a pretese tradotte in giudizio.

Ora, giustamente diceva l'onorevole Senatore De Foresta, i diritti non si dicono acquistati con una citazione, ma lo sono con una decisione, con una sentenza definitiva, o con una transazione.

Non venite dunque, o Signori, a parlarvi di diritti acquistati dipendenti da una citazione, quando l'espresso dichiarazione della legge Austriaca a cui riferiamo le nostre disposizioni, vi dichiara che le citazioni non possono produrre quest'effetto.

È dunque una chimera che si mette in campo per destare tutte le pessime conseguenze delle disposizioni delle antiche leggi feudali, leggi, il cui effetto fu di suscitare quelle 10 mila liti che perturbano lo stato della proprietà nelle provincie che ho testè accennate. Io non mi diffonderò ulteriormente per dire che veramente in questa disgraziata legge vi è un poco di confusione de' principii, anzi moltissimo perchè non solo vennero messe in campo le disposizioni di questa legge, ma si è persino preso argomento da un'altra legge non ancora approvata in Senato per intralciare la discussione attuale: io non so quanto questo possa avere efficacia sull'animo dei Senatori, ma mi limiterò ad osservare che, coloro i quali ad ogni costo si sforzano di confutare la proposta del Senatore Poggi, con argomenti diretti ad attribuire la proprietà più ad uno che ad un altro, bisogna che assolutamente non abbiano letto l'emendamento del Senatore Poggi, giacchè il suo emendamento dice a chiarissime note, che dalla pubblicazione della presente legge, i beni feudali rimangono liberi da ogni pretesa feudale, ma non da ogni pretesa di proprietà legittima che possa essere invocata dalla proprietà feudale come privilegio feudale, come abuso feudale, come atto che deriva da feudalismo, ma non mai da ciò che può derivare dall'autorità del Codice civile, da un diritto fondamentale della società quale è il diritto di proprietà.

Conseguentemente quelli che, per combattere le obiezioni messe innanzi dall'onorevole Poggi, vengono a

dirmi che infatti stia ciò che espressamente esclude, limitando la sua proposta a quello che vi ha di puramente e meramente feudale, evidentemente si servono di un argomento che non può avere alcuna applicazione.

Io però nell'accostarmi all'emendamento dell'onorevole Senatore Poggi, non posso a meno di tener conto del sotto emendamento proposto dall'onorevole Senatore De Foresta.

Non è questa la prima volta in cui si discute se si debbano pareggiare o no i feudi di collazione Sovrana agli altri di collazione privata, poichè per identità di motivi abbiamo già stabilito che si debbono pareggiare: ora l'emendamento del Senatore Poggi verrebbe a creare nuovamente quella stessa distinzione che noi abbiamo già coi precedenti nostri abolita. E quindi non posso in questo che associarmi al sotto emendamento proposto dall'onorevole senatore De Foresta.

Quanto poi alle molte spiegazioni circa la qualità del possesso, io credo che queste siano aggiunte alquanto oziose, giacchè le qualità del possesso, per produrre gli effetti loro, sono esplicitamente e chiaramente dichiarate in vari articoli del Codice stesso Austriaco, e quindi mi sembra inutile che si venga qui a volerle definire, come se si trattasse di una legge che non fosse, e non dovesse necessariamente essere in corrispondenza con tutte le altre leggi vigenti in quel paese nel quale si tratta di applicarla.

Infatti all' art. 1863, il Codice Austriaco per far sì che il possesso riesca efficace, ne determina la qualità, e la natura, stabilendo che il possesso deve essere di buona fede. Articolo 1863 « La mala fede dell' antecessore non è d' ostacolo al *successore* o all' erede di *buona fede* per incominciare l' *usu-capione* dal giorno del suo possesso.

Art. 1464. « Il possesso dovrà *inoltre essere non vizioso; se alcuno si impadronisce di una cosa con violenza e con dolo, e clandestinamente* si introduce etc. e così via via nella disposizione del Codice Austriaco sono determinate tutte le condizioni per costituire un possesso che possa dare luogo ad usu-capione.

Consequentemente a me pare inutile introdurre tutte queste dichiarazioni nelle disposizioni della legge che stiamo per votare, mentre queste sono già riportate nelle disposizioni del Codice civile.

Non intendo nemmeno il motivo per cui si vuole che i beni debbano essere acquistati come liberi in forza di un titolo legittimo fra vivi, mentre, come abbiamo visto, per le disposizioni dell'articolo 1463, vi può essere anche buona fede nel successore, perocchè ivi è detto, che la mala fede dell' antecessore non è d'ostacolo al successore od all'erede di buona fede per esercitare l'usu-capione.

Perciò, se introduciamo questa frase nell' articolo attuale, verremo a fare una disposizione, che sarebbe in opposizione con quelle del Codice civile vigente in quelle province.

Per questi motivi quindi io appoggio la prima parte del sub-emendamento dell'onorevole De Foresta all'emendamento del Senatore Poggi: non saprei appoggiarlo nella seconda parte, e quando verrà in votazione, se occorre, mi riservo di proporre la soppressione. Ma in genere non posso, che approvare l'emendamento del Senatore Poggi esteso pur anche ai feudi di collazione non sovrana ma privata, perchè è l'unica via per togliere di mezzo quell'enorme cumulo di liti che perturba la quiete e la tranquillità dei cittadini, e sottrae soprattutto con immenso danno pubblico, e delle private fortune, alla libera circolazione la massima parte dei beni di quelle disgraziatissime province: e dico disgraziatissime, per questo solo, perchè appunto i loro stabili non sono liberamente circolabili per il timore che ha ogni acquirente, che uno stabile per avventura possa andare soggetto agli effetti di quelle diecimila liti, che sono tuttora in vita avanti ai Tribunali.

**Presidente.** Ora, che il senatore Farina ha parlato mi permetta che io gli legga l'articolo 43 del Regolamento

« Quando nessuno più non chiede di parlare, oppure otto Senatori domandano la chiusura della discussione (della discussione che è in corso s' intende) il Presidente la mette ai voti; può tuttavia essere accordata la parola contro di essa, ma ad un solo oratore. Il Senato delibera per *alzata e seduta*: la discussione continua, se dopo prova ripetuta, rimane dubbio il risultato. »

Senatore **Farina.** Domando la parola sul regolamento.

**Presidente.** Ha la parola sul regolamento.

Senatore **Farina.** Io osservo all'onorevole signor Presidente che la citazione non mi pare troppo a proposito.

**Presidente.** Il regolamento dice, quando otto Senatori hanno domandato la chiusura . . . .

Senatore **Farina.** Ma il Senatore San Martino non è otto Senatori....

**Presidente.** Il Senatore San Martino ha domandato la chiusura, io domandai se era appoggiata e molti Senatori si sono alzati, dunque ....

Senatore **Farina.** Il Regolamento dice che deve essere domandata e non solo appoggiata da otto Senatori....

**Presidente.** Io me ne appello al Senato se non si sono alzati più di otto Senatori ad appoggiare...

Senatore **Farina.** Ma non è questa l'interpretazione da darsi al Regolamento (*rumori*).

**Presidente.** Dunque metto ai voti la chiusura della discussione. Chi vuole chiusa la discussione si alzi.

(La discussione è chiusa)

Ora la parola è al Relatore.

Senatore **Musio, Relatore.** Signori Senatori....

Senatore **Poggi.** Domando la parola.

**Presidente.** La discussione è chiusa.

Senatore **Poggi**. Ma io credeva di aver diritto a dire l'ultima parola sul mio emendamento, dopo di che poi avrebbe parlato il Relatore.

**Presidente**. Ma allora non sarebbe chiusa la discussione.

Senatore **Poggi**. La chiusura non esclude che il proponente....

Senatore **Musio**, *Relat.* Io non solo acconsento ma desidero e prego l'onorevole Poggi a voler parlare.

**Presidente**. Domando allora al Senato se accorda la parola al Senatore Poggi.

*Voci.* Parli, parli.

**Presidente**. Chi intende che la parola oltre al Relatore, debba anche essere riservata al Senatore Poggi, abbia la compiacenza di alzarsi.

(È approvato).

Il signor Senatore Poggi ha facoltà di parlare.

Senatore **Poggi**. Dirò poche parole sull'emendamento e sul sub-emendamento proposto dall'onorevole Senatore De Foresta, ma ho bisogno prima di farmi carico delle obiezioni inopinatamente venute nella discussione, quando non le avrei mai attese, da parte dell'onorevole Senatore Miraglia, arrivato soltanto questa mattina.

Sono dolente che egli sia venuto tardi fra noi, e sono dolente che egli non abbia potuto assistere alla lunga e forse troppo lunga discussione di otto giorni; sono dolente molto più perchè egli abbia perduto non già il mio discorso, che meritava ben poco di essere inteso, ma i discorsi dell'onorevole Ministro Guardasigilli e di coloro che parlarono nel senso della minoranza, ed avrebbe allora inteso e conosciuto tutte le ragioni per le quali vi era una minoranza e per le quali si erano proposti gli emendamenti; avrebbe allora compreso che vi è una grande differenza tra i resti di liti per pretese feudali che si tratta di abolire, e le decime feudali a cui egli alludeva, e allora non ci avrebbe giudicati e condannati senza sentirci. Conosciamo ancora noi questa differenza, nè siamo meno teneri del diritto di proprietà e del rispetto che a questo si deve, di quello che lo sia il Senatore Miraglia; creda bene che se noi avessimo avuto il menomo dubbio di attentare ai diritti di proprietà, non troverebbe nè me, nè altri, dirò nessuno in Senato, che fosse disposto a sostenere una simile legge, e le stesse citazioni da esso allegate di *condominio*, di *terratico*, di *colonia*, fanno già capire che noi siamo immensamente distanti dalla materia che oggi si discute; ritenga che se i termini della legge sull'abolizione delle decime feudali che è venuto qui a sostenere, riguardano diritti *in esercizio di condominio di terratico e di colonia*, il principio che dovrà tenere il Senato, sarà ben diverso da questo; qui non abbiamo che liti feudali, non altro; i beni si possiedono come liberi, anche da secoli, per dir così, dai terzi possessori.

Vede bene che la differenza è grande; se poi nella sua legge non si trattasse di diritti di comproprietà

ed altri diritti consimili in esercizio, ma di pretese vecchie e non più esercitate da lunghissimo tempo, per quella legge opinerei nello stesso senso in cui opino oggi; ma mi pare che vi sia una distanza come dal sole alla luna, e forse maggiore. Noi siamo in termini ben diversi.

Fatta quest'avvertenza, dirò che il mio emendamento, di cui lungamente parlai l'altro giorno, mi pare sia chiarito abbastanza, non già da persuadere gli avversarii potentissimi, che si mostrano restii a venire a concessione; ma per quelli che si mostrano giustamente impressionati per la trista sorte dei terzi possessori. Che se agli eccitamenti fattimi poc'anzi dai primi, avessi ceduto, io non avrei potuto mai portare luce là dove essi vedono tenebre e tenebre, quando anche parlassi un giorno intero avrei gettato via il mio fiato,

Ora dico che mi fa senso assai come si possa mettere in dubbio che noi possiamo fare una legge interpretativa. L'articolo 73 dello Statuto stabilisce che « L'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo. »

Dunque il potere legislativo ha questa facoltà di fare leggi interpretative. Ma in che consiste questa facoltà? Nel dichiarare una legge antecedente che, per la sua locuzione, o per il modo in cui è stata intesa, non risponde allo scopo cui mirava il legislatore colla prima legge. Questa, e non altra, è la legge interpretativa.

La legge nuova è di un altro genere; ma qui si tratta di legge interpretativa. E quando si tratta di legge interpretativa, non per diritto comune, ma per un articolo dello Statuto è permesso al Parlamento di farla; io non veggio perchè si debbano sollevare contro di noi tante tempeste, quasichè noi volessimo scassinare i principii fondamentali della società.

Le leggi interpretative si possono fare, e gli effetti di queste leggi altro non sono che dichiarare il senso della legge primitiva, nella veduta di riportarlo al giorno in cui fu emanata la legge prima. Ma queste leggi si fanno per necessità perchè si suppone che il legislatore, che non era stato inteso la prima volta, spieghi meglio il suo intendimento in una seconda; e il legislatore quando fa una legge interpretativa deve dare norma a tutti i fatti pendenti. E quando nasce il bisogno di una legge interpretativa? Non quando opinioni di piazza, e dirò anche di giornali, spiegano un articolo in un modo, altre in un altro: questa potrebbe essere una ragione insufficiente a parer mio per fare una legge interpretativa.

Quando cominciano le perturbazioni forensi e le contestazioni giudiziali, allora si può riconoscere il bisogno di provvedere in proposito con una legge interpretativa, massimamente quando si tratta di leggi che hanno un carattere politico, e che distruggono un ordine di cose vecchie, e trasformano gli ordini sociali.

Nelle opinioni diverse e contraddittorie dei tribunali che minacciano un dissesto grande nell'interessi, so-

praviene il legislatore che non è stato inteso a dichiarare quale scopo si era proposto col primo suo provvedimento, e ciò che aveva voluto sancire.

Immaginarsi che ci siano leggi interpretative, senza avere liti pendenti, è un'immaginarsi che vi sieno effetti senza segni esteriori.

Perchè vi sia un bisogno pubblico di una legge interpretativa, occorre che vi sieno delle contestazioni molteplici e varie.

Allora sopravviene il legislatore e dice ai tribunali come ai cittadini: questa fu ed è la mia volontà; a questa tutti si devono uniformare, e quindi le cause ancora pendenti debbono regolarsi a norma della mia dichiarazione; rispettate soltanto le sentenze passate in cosa giudicata.

Indi è inutile che si gridi allo scandalo che facciamo, col proporre un emendamento che può equivalere ad una legge interpretativa, esso non è tale, perchè ha l'appoggio nello Statuto, e nei bisogni sociali che si verificano specialmente tutte le volte che si tratta di una trasformazione destinata a ricomporre le proprietà nel Veneto in quella stessa condizione civile, in cui si trovano in tutte le altre parti del Regno.

Detto questo, io esaminerò un momento il mio emendamento senza ritornare sulle ragioni che espressi due giorni fa, ma unicamente per farmi carico delle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore De Foresta. Mi sono chiamato sempre contento, se poteva ottenere che fossero abolite le pretese feudali dei vassalli, per dipendenza dei feudi di collazione Sovrana.

Tutta la base dei miei discorsi è stata la liberazione dalle pretese di codesti vassalli dei terzi possessori che avessero acquistato come libera la proprietà, in buona fede ed a titolo oneroso, perchè di queste parla la legge Austriaca; e mi contentava di provvedere alla quiete dei possessori, che avessero un tempo più che sufficiente, secondo la legge civile generale, a prescrivere.

Questo è stato sempre il punto culminante dei miei discorsi e dei miei desideri. È vero che una prima redazione dell'emendamento che io sottoposi nella fiducia di essere appoggiato, e per averne il parere dall'onorevole Senatore De Foresta, non parlava neppure di *collazione Sovrana*. Ripensandoci però dopo aggiunti questo inciso per una ragione che dirò; cioè perchè credei bonariamente, di potermi in questo modo guadagnare il voto di qualcuno dei dissenzienti; ma m'ingannai a partito, e la mia illusione durò poco; quella frase però vi rimase. Ora io non ho ragione di desistere da tener ferma questa parte del mio emendamento, la quale è coerente a tutta la discussione che è stata fatta anche nel seno dell'Ufficio Centrale a nome della minoranza.

Se il Senato crederà invece di abolire la suddetta frase come ha proposto il Senatore De-Foresta, e come propone appoggiandolo, il Senatore Farina, io non farò difficoltà; ma desidero solamente questo, che il mio

emendamento si voti separatamente; e che quindi si faccia prima la votazione del sotto emendamento De Foresta e poi del mio. Questa è la prima variante proposta dal Senatore De Foresta.

La seconda variante, mi pare che riguardi le parole che verrebbero dopo, vale a dire *da parte di chicchessia*. Egli diceva: con questa frase, forse non si tolgono tutti i dubbi che il vassallo non possa sempre intentare le sue azioni contro i terzi possessori: può rimanere l'incertezza che si trova nella cauzione dell'articolo della legge Austriaca.

Io non lo crederei; mi parrebbe abbastanza esplicito. Ma nondimeno quando per avventura non fosse, allora mi riserverei di fare una redazione più chiara e di dire: *tanto da parte del signore quanto da parte dei vassalli*, per togliere ogni ambiguità, perchè in questa materia la chiarezza non è mai troppa, avendo veduto quanto è riescita oscura la legge Austriaca, la quale pur voleva quello stesso che vogliamo noi.

Sicchè anche per questa parte credo di avere risposto ai desideri dell'onorevole Senatore De Foresta. Non mi adatterei però ad accettare l'aggiunta del *titolo legittimo in forza di atti tra vivi abili a trasferire il dominio*. Io sono più modesto, mi contento di stare alla legge Austriaca che favoriva i soli possessori, aventi *titolo legittimo ed oneroso*.

Concludo col dire che non vorrei, che fosse mescolata nessuna variante all'emendamento che ho proposto. Vorrei che il mio emendamento quando non passasse quello dell'onorevole De Foresta rimanesse tal quale, salvo una rettificazione per chiarire meglio quella parte che può rimanere dubbia, e per fare intendere a tutti e senza ambagi che s'intendono aboliti con rispetto ai terzi possessori, tanto le pretese del signore, quanto quelle dei vassalli.

Domanderei al Senato di tener fermo il mio emendamento, ma intanto si cominci a votare quello dell'onorevole Senatore De Foresta perchè è il più ampio.

Senatore **Musio, Rel.** Io prego il signor Presidente e tutto il Senato a considerare che sono cinque ore e mezza, e che . . . .

*Voci.* Avanti, avanti.

Senatore **Musio, Rel.** Io ho da parlare a lungo, e non mi pare che si possa interrompere il discorso. Siamo soliti di finire sempre a quest'ora.

**Presidente.** Faccio presente che molte volte si è andato fino alle sei.

Senatore **Musio, Rel.** Quando si può, è altre volte quando non si poteva, si è dato tregua e si è finito alle ore cinque e mezza. Come si è sospinta la discussione vede il Senato che io dovrei molestarlo non solo per lunga, ma per lunghissima ora. Molti sono già andati via, altri se ne andranno.

La questione che si agita è grave, gravissima, e certamente il Senato la vorrà prendere con tutta quella serietà che gli viene domandata.

Io prego perciò il Senato a volermi concedere domani la parola; oggi non potrei parlare.

**Presidente.** Dal momento che l'onorevole Senatore Musio dichiara che non si sente di parlare, sospendo la discussione, che verrà anche domani sospesa per mettere in discussione l'esercizio provvisorio il quale ha la preferenza per l'urgenza.

Domani sono anche invitati i signori Senatori a riunirsi negli Uffici al tocco, perchè oltre alla legge sullo

stato degl'impiegati civili che nella maggior parte degli Uffici credo non sia venuta ancora in esame, saranno pure altre due leggi da esaminare, una relativa al Tavoliere di Puglia e l'altra alla riforma della Guardia Nazionale.

Prego dunque i signori Senatori ad esser solleciti. La seduta è sciolta (ore 5 1/2).